

Allegato alla deliberazione giunta n. 146 di data 27 agosto 2018

DOCUMENTO TECNICO Allegato alla CONVENZIONE URBANISTICA

della variante al piano di lottizzazione P.L. 16 “Via Leonardo Da Vinci” ai sensi dell'articolo 51 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m.i. e delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Rovereto - Approvata con deliberazione consiliare n. _____ di data

Premessa

Il presente Documento tecnico viene redatto quale allegato integrativo della sopra richiamata convenzione. Spetta al Documento Tecnico dettagliare gli obblighi dei soggetti sottoscrittori della convenzione, definire tempi e modalità per la progettazione e realizzazione delle opere relative all'ambito pubblico, che si configurano quali opere di urbanizzazione non soggette allo scomputo del contributo di costruzione, il collaudo e la cessione delle stesse.

Sono chiamati alla sottoscrizione del presente documento i componenti indicati nell'incipit della convenzione urbanistica, anche qui denominati Soggetto Lottizzante e Comune.

CAPITOLO 1

Opere di urbanizzazione non soggette allo scomputo del contributo di costruzione – Tempi, penali e condizione per il rilascio del certificato di agibilità per gli ambiti privati

Il soggetto lottizzante si impegna a predisporre il progetto definitivo ed esecutivo delle opere di urbanizzazione descritte all'art. 8 della Convenzione Urbanistica, nonché ad attivarsi per la presentazione di tutti i pareri e le autorizzazioni di cui alla L.P. 15/2015 e ss.mm. entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della convenzione urbanistica e comunque a seguito del parere favorevole al progetto da parte del Dirigente del Servizio Tecnico e del Territorio.

Il soggetto lottizzante si dovrà fare parte diligente nel collaborare attivamente al conseguimento dei pareri favorevoli dei rispettivi uffici finalizzati all'ottenimento e rilascio del/i provvedimento/i autorizzativo/i previsto/i per l'intervento progettato.

L'inizio e l'ultimazione dei lavori saranno comunicati al Comune dal soggetto lottizzante.

I funzionari tecnici si riservano la facoltà di vigilanza sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione per assicurarne la rispondenza alle norme vigenti e al progetto autorizzato.

Il soggetto lottizzante si impegna ad accettare le prescrizioni e le varianti esecutive che dovessero essere richieste dal Comune, sempre che dette prescrizioni e varianti non comportino sostanziali modifiche progettuali e aumenti di costi.

Per ogni giorno di ritardo nella formalizzazione dell'iter progettuale, ivi inclusa l'acquisizione di

tutti i pareri e delle autorizzazioni necessarie, rispetto ai termini di cui all'enunciato precedente, sarà applicata una penale di 100,00 (cento/00) euro da pagarsi a semplice richiesta del Comune.

Le relative opere dovranno essere realizzate, ultimate e consegnate, in ragione dei rispettivi stralci, entro i rispettivi termini decorrenti dalla stipula della convenzione, eventualmente prorogabili motivatamente con atto dirigenziale condiviso dall'Esecutivo, ai sensi dell'art. 6 della convenzione urbanistica; come meglio indicato nell'art. 6 medesimo, il rilascio dell'agibilità del comparto 1 sarà subordinato alla fine dei lavori dell'ambito pubblico (denominato "comparto pubblico").

Non risulta ammesso il rilascio di certificati di agibilità, seppur parziali, qualora riferiti a manufatti edilizi non dotati delle necessarie urbanizzazioni ed opere funzionali.

Nel complesso tutte le opere di urbanizzazione di cui sopra dovranno trovare formale realizzazione e favorevole collaudo entro 10 (dieci) anni dalla sottoscrizione della convenzione urbanistica.

Nel caso di mancato rispetto dei termini per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'amministrazione, dopo aver inoltrato diffida al lottizzante a provvedere entro 45 giorni, si riserva di applicare una penale di euro 100,00 (cento/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo rispetto al termine fissato in diffida, fino ad un massimo di complessivi euro 5,000 (cinquemila/00).

Esaurito il periodo di cui alla penale, il Comune potrà provvedere in via coattiva e in danno. È fatto salvo qualsiasi risarcimento danni dovuti al Comune. Per motivi validi e giustificati il Dirigente del Servizio Tecnico e del Territorio potrà concedere proroghe alle scadenze sopra descritte, su motivata richiesta scritta del soggetto lottizzante, da presentarsi prima della scadenza dei singoli termini.

CAPITOLO 2

Esecuzione delle opere di urbanizzazione non soggette a scomputo

L'importo lordo delle opere di urbanizzazione a carico del soggetto lottizzante, come indicate all'art. 8 della convenzione urbanistica (relativamente ai comparti 1, 2 e 3) di cui il presente Documento Tecnico costituisce parte integrante e sostanziale, ammonta a € 19.171,30 cui € 15.500,00 per lavori (€ 15.160,00 per opere ed € 340,00 per oneri della sicurezza) ed € 3.671,30 per le somme a disposizione.

Per ulteriori richiami e dettagli si rimanda alla Stima Parametrica dei costi (allegato Doc 6 degli elaborati di progetto) e Descrizione delle Lavorazioni (allegato Doc 7 degli elaborati di progetto) redatti dal progettista dott. Ing. Lucio Manzana di data "20 marzo2018".

Le opere di urbanizzazione non soggette a scomputo, sono assimilabili a quelle di cui all'art. 20 del D.Lgs. 50/2016 rubricato "Opera pubblica realizzata a spese del privato".

In termini puntuali le ditte chiamate a realizzare le opere urbanizzative dovranno attestare i requisiti tecnici ed economici previsti per la realizzazione delle opere pubbliche e preventivamente all'amministrazione del cantiere dovranno altresì acclarare i requisiti di moralità, correttezza previdenziale, assicurativa, ecc., statuiti dalle discipline vigenti.

In tal senso la ditta lottizzante dovrà garantire completa realizzazione delle opere realizzative quale obbligazione di risultato secondo le indicazioni di massima, illustrate nelle tavole grafiche e nel relativo computo metrico estimativo.

Alla luce di quanto sopra espresso l'importo delle opere di urbanizzazione (relativamente al comparto pubblico) viene quindi sintetizzato nel quadro economico di seguito specificatamente dettagliato, ai meri fini indicativi e descrittivi delle opere stesse, per delinearne la qualità e consistenza:

Indicazione dei lavori e delle provviste	Importi parziali (€)	Importi totali (€)
A) LAVORI		
Ambito pubblico – Verde Attrezzato	12.000,00	
Ambito pubblico – Realizzazione marciapiede	2.960,00	
Ambito pubblico – Ridefinizione parcheggi	200,00	
Totale lavori		15.160,00
ONERI PER LA SICUREZZA		
Ambito pubblico – Oneri Sicurezza		340,00
TOTALE IMPORTO		15.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 - Imprevisti (5% di A)	775,00	
B2 - IVA sui Lavori (10% di A+B1)	1.627,50	
B3 - Spese Tecniche (Proget., D.L., Sic, Collaudi)	1.000,00	
B4 - Oneri previdenziali su spese tecniche (4% di B3)	40,00	
B5 – IVA su Spese Tecniche (22% di B3+B4)	228,80	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (comprehensive di IVA e CNPAIA)		3.671,30
C) TOTALE GENERALE		19.171,30

Si precisa che qualora l'importo sopra preventivato sia maggiore, detti costi saranno a totale carico del soggetto lottizzante.

CAPITOLO 3

Direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento per la sicurezza delle opere urbanizzative

Ferma restando l'applicazione della disciplina vigente, il soggetto lottizzante si impegna ad eseguire le opere con modalità che consentano all'Amministrazione comunale il collaudo dei lavori in conformità alla disciplina di cui al D. lgs. n. 50/2016, nonché alla legislazione provinciale in materia di lavori pubblici.

Resta a completo carico del soggetto lottizzante ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione del Comune.

CAPITOLO 4

Varianti progettuali

Il soggetto lottizzante si obbliga fin da ora, a totale suo onere e spesa, a dar corso alle necessarie varianti progettuali che si rendessero necessarie per dare ultimate le opere in conformità alla Convenzione e con riferimento al progetto approvato. Eventuali oneri aggiuntivi per le varianti progettuali, che abbiano riguardo alle lavorazioni indicate nella Stima Parametrica dei costi (allegato Doc 6 degli elaborati di progetto) e Descrizione delle Lavorazioni (allegato Doc 7 degli elaborati di progetto) allegati alla Convenzione Urbanistica, saranno a totale carico del soggetto lottizzante.

Le varianti progettuali che non modificano in termini sostanziali le opere urbanizzative potranno essere autorizzate mediante specifico visto del dirigente competente senza comportare la modifica del presente atto convenzionale.

Eventuali varianti potranno riguardare la realizzazione di opere nel novero delle aree a verde pubblico attrezzato nel rispetto della disciplina regolamentare vigente.

Eventuali varianti eccedenti l'importo sopra espresso risulteranno finanziate per l'esubero dalla ditta lottizzante.

CAPITOLO 5

Disposizioni relative all'esecuzione delle opere di urbanizzazione

Nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione l'impresa esecutrice dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.

I suddetti obblighi vincoleranno l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa o da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa esecutrice dovrà garantire l'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione dovranno inoltre essere garantite le misure di sicurezza del cantiere imposte dal D.Lgs. n. 81/2008.

CAPITOLO 6

Collaudo o certificato di regolare esecuzione delle opere

Le opere sono sottoposte a collaudo tecnico-amministrativo che verrà effettuato dagli uffici comunali oppure da un Professionista di fiducia del Comune, sulla base di una terna proposta dal soggetto lottizzante.

Le spese di collaudo, ivi compresi gli eventuali onorari del Professionista, sono a carico del soggetto lottizzante.

CAPITOLO 7

Manutenzione, vizi, difformità e garanzia delle opere

Gli interventi previsti dalla presente Convenzione dovranno essere mantenuti da parte del soggetto lottizzante fino all'avvenuto positivo collaudo degli stessi o, in caso di consegna anticipata, fino alla data di predisposizione del relativo verbale.

Il soggetto lottizzante, anche tramite l'impresa esecutrice dei lavori, per la durata di due anni garantisce l'esecuzione a regola d'arte delle opere di cui alla presente Convenzione per i vizi e difetti qualificabili come occulti.

Il soggetto lottizzante, anche tramite l'impresa esecutrice dei lavori, assume la garanzia decennale delle opere e degli interventi finalizzati alla realizzazione degli approntamenti urbanizzativi di cui al presente documento tecnico ed alla convenzione urbanistica di cui lo stesso costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente impegno convenzionale risponde alla volontà di attivare un percorso di partecipazione e collaborazione fra il pubblico e privato che consenta di garantire una migliore fruibilità e qualità delle aree pubbliche urbane attraverso l'incentivazione di un interessamento e responsabilità del privato verso i beni pubblici e, più in generale, verso il territorio.

CAPITOLO 8

Opere funzionali - specifiche

Il soggetto lottizzante ha l'obbligo di realizzare le opere funzionali agli edifici previsti dal piano di lottizzazione richiamate all'art. 9 della Convenzione urbanistica, secondo le specifiche di cui al presente capitolo e secondo i contenuti di cui al nulla osta connessioni alle reti dei servizi di data 13 agosto 2018 (ns. prot n. 54840/18) di Novareti S.p.A. e Set Distribuzione S.p.a. che ivi si intende richiamato.

- Distribuzione dell'energia elettrica

Dovrà essere realizzata una nuova cabina elettrica in prossimità della viabilità pubblica denominata via Leonardo da Vinci. Tale struttura sarà posizionata all'interno del perimetro di lottizzazione, fatte salve diverse disposizioni impartite dall'ente gestore ed avvallate dal Comune. La sua posizione, attualmente prevista nell'angolo nord-est dell'ambito, è indicativa e potrà essere modificata, sempre all'interno dell'ambito di lottizzazione, sulla scorta delle indicazioni fornite da Set Distribuzione S.p.a. senza che ciò costituisca variante al piano di lottizzazione.

I soggetti lottizzanti fin da ora si impegnano a cedere alla società Set Distribuzione S.p.a, previa assunzione di specifici accordi direttamente con quest'ultima, la suddetta cabina oltre allo spazio di parcheggio funzionale alla cabina stessa, ed a sostenere tutti gli oneri derivanti dalla intavolazione di una servitù di accesso al manufatto.

Le modalità di esecuzione della cabina, le caratteristiche tecniche, le dimensioni e nonché i relativi oneri saranno concertati tra il soggetto lottizzante e Set Distribuzione Spa. Nessun onere diretto, indiretto ed indotto potrà essere scomputato dagli oneri di urbanizzazione con riferimento alla realizzazione della cabina elettrica.

- Distribuzione del gas naturale

L'attuazione del piano di lottizzazione non prevede l'allacciamento alla rete del gas, in quanto per la parte termoidraulica è previsto l'utilizzo della tecnologia delle pompe di calore, mentre per quanto riguarda i punti di cottura è prevista la tecnologia "ad induzione elettrica".

In tal senso, si specifica che se tale previsione fosse per qualsiasi motivo disattesa o modificata a seguito di diverse impostazioni tecniche, i soggetti lottizzanti dovranno obbligatoriamente prevedere l'allacciamento alla rete del gas, acquisendo preventivamente le autorizzazioni e/o i nulla osta, comunque denominati, da parte degli enti gestori e/o esercenti il relativo servizio senza che ciò costituisca variante al piano di lottizzazione.

Le eventuali modalità di esecuzione nonché i relativi oneri saranno concertati tra il soggetto lottizzante e l'Ente gestore; nessun onere diretto, indiretto ed indotto potrà essere scomputato dagli

oneri di urbanizzazione.

- Acquedotto

Il piano di lottizzazione prevede l'allacciamento alla rete dell'acquedotto secondo le tavole progettuali allegate; si precisa che tali opere sono strettamente funzionali al solo ambito di lottizzazione e non costituiscono pertanto opere urbanizzative soggette a scomputo.

Le opere di allacciamento alla rete esistente di distribuzione dell'acqua potabile, nonché di eventuale potenziamento della stessa, saranno realizzate a cura ed onere del soggetto lottizzante in concerto con la società Novareti S.p.a.. Tutti gli oneri diretti, indiretti ed indotti delle lavorazioni in questione saranno completamente a carico dei soggetti lottizzanti senza che ciò dia alcun diritto allo scomputo dal contributo di costruzione.

- Fognature acque di rifiuto e acque meteoriche

Lo smaltimento delle acque di rifiuto e delle acque meteoriche potrà avvenire tramite gli allacciamenti da realizzarsi tra gli edifici e la rete esistente.

Le acque meteoriche degli edifici residenziali e degli spazi pertinenziali saranno smaltite a dispersione e/o nella fognatura pubblica.

Tutti gli oneri diretti, indiretti ed indotti delle lavorazioni in questione saranno completamente a carico dei soggetti lottizzanti senza che ciò comporti alcun diritto allo scomputo dal contributo di costruzione.

Il piano di lottizzazione individua all'interno dell'ambito residenziale due aree destinate alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, poste rispettivamente ad est ed ovest del lotto. Il posizionamento di tali aree di raccolta è indicativo e potrà subire delle modifiche, secondo le indicazioni della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, qualora si rendesse necessario, senza che ciò costituisca variante al piano di lottizzazione.

Tutti gli oneri diretti, indiretti ed indotti delle lavorazioni in questione saranno completamente a carico dei soggetti lottizzanti senza che ciò conceda alcun diritto allo scomputo dal contributo di costruzione.

- Predisposizione dei collegamenti in fibra ottica

Per la rete di comunicazione elettronica sarà necessario rispettare le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1269 di data 17 giugno 2011 avente oggetto "Approvazione delle linee guida per le predisposizioni dei collegamenti in fibra ottica all'interno degli edifici ai sensi dell'articolo 19.1 della legge provinciale n. 10/2004 così come inserito dall'articolo 12 della legge provinciale n. 2/2009." nonché le indicazioni riportate nel relativo

allegato “Linee guida per le predisposizioni dei collegamenti in fibra ottica all’interno degli edifici”.

Al momento della richiesta di ciascun titolo edilizio abilitativo attuativo del piano di lottizzazione, la documentazione tecnica del progetto dovrà comprendere tutte le opere funzionali all’edificio da realizzare.

Le opere funzionali sopra indicate, per quanto attiene l'aspetto edilizio, dovranno essere previamente autorizzate con i necessari titoli abilitativi di cui alla L.P. n. 15/2015.

La presenza delle opere di cui al presente articolo risulterà pregiudiziale ai fini del rilascio dell’agibilità degli edifici ricadenti nel piano.

Tutti gli oneri diretti, indiretti ed indotti delle lavorazioni in questione saranno completamente a carico dei soggetti lottizzanti senza che ciò conceda alcun diritto allo scomputo dal contributo di costruzione.

CAPITOLO 9

Garanzie e coperture assicurative: specifiche

Sono accettate garanzie fidejussorie, prestate esclusivamente dai seguenti soggetti:

- a) soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- b) imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dall’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicate periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- c) intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Leg.vo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Qualora l'impresa presenti garanzie fidejussorie, le stesse devono essere redatte secondo le seguenti modalità:

- sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto fideiussore, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore;
- indicazione che la garanzia prestata ha efficacia fino al momento della liberazione del debitore principale da parte dell'Amministrazione garantita, con tacito rinnovo;
- espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:

- a) il fideiussore si obbliga solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile;
- b) il fideiussore si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dal Comune a semplice richiesta dello stesso, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- c) inopponibilità all'Amministrazione garantita del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fideiussione bancaria da parte del debitore principale;
- d) indicazione del foro di Rovereto quale foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Amministrazione garantita.